

Invio spontaneo di Curriculum Vitae di aspiranti al posto di lavoro

Cosa dice il Codice della privacy

Esclusione dell'informativa preventiva e del consenso dell'interessato per i *Curricula* inviati spontaneamente

L'informativa preventiva e il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali non sono necessari quando il trattamento riguarda i dati contenuti nei *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro; al riguardo si rimanda all'art. 13 comma 5-bis del Codice.

- Informativa successiva

Occorre tener presente che al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare del trattamento dei dati personali è tuttavia tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno i seguenti elementi (vedere art. 13 comma 1, lettere a), d) ed f)):

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- gli estremi identificativi del titolare;
- se designati, gli estremi identificativi del responsabile e del rappresentante in Italia dei soggetti extracomunitari.

- Dati "sensibili"

Il consenso dell'interessato non è richiesto neppure per i dati "sensibili" (es. condizioni di *handicap*) che fossero eventualmente contenuti nei *curricula* spontaneamente trasmessi.